

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che durante i negoziati sull'attuazione del sistema armonizzato, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, è stato aumentato il dazio doganale applicabile all'importazione di alghe;

considerando che tale aumento del dazio doganale reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati;

considerando che non deve tuttavia essere rimesso in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dall'accordo generale;

considerando che è opportuno modificare il dazio doganale autonomo applicabile alle alghe; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente al testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1212 da 1212 10 a 1212 10 99 1212 20 00 da 1212 30 00 a 1212 99 90	(invariato) — Alghe (invariato)	esenzione	2	—

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2587/81 (GU n. L 259 del 16. 9. 1991).